

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1674

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1996 (*)

—————

**Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane
ai fini del contenimento dell’inquinamento da traffico**

—————

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema dei pedaggi autostradali nel nostro Paese presenta aspetti estremamente complessi e gravi per l'impatto che essi hanno sull'ambiente e sulla mobilità.

In attesa di giungere ad una concreta e razionale abolizione dell'esazione tramite biglietto passando o ad una esazione elettronica in tempo reale o ad un sistema forfetario sul tipo svizzero, magari articolato su qualche area d'uso, con questo disegno di legge si cerca di intervenire riguardo all'inquinamento nelle aree metropolitane.

Il primo sistema non potrà essere legato solo ad una banca italiana, ma deve essere impostato sul meccanismo della carta di credito internazionale per non penalizzare gli stranieri che nel nostro Paese devono ricevere un'accoglienza facilitata il più possibile per ragioni turistiche.

Il secondo sistema sarà senz'altro sgradito alle concessionarie, ma sarebbe il più pratico in quanto abolirebbe costi d'esazione che sono ovviamente parassitari.

La presenza delle barriere nelle zone metropolitane crea code e quindi costi ed inquinamento, ma la situazione si dimostra ancora più grave perchè, data la particolare conformazione di queste aree, c'è la coesistenza di accessi ed uscite senza barriere con altre a pedaggio. Questo fatto crea correnti di traf-

fico alternative all'autostrada che attraversando centri abitati, tipici delle periferie metropolitane e in genere privi di viabilità locale, danno luogo a intasamenti ed inquinamenti imponenti in piccoli centri, e tutto questo per evitare il pedaggio della barriera.

La realtà descritta dimostra che in queste aree l'esazione del pedaggio così come effettuata oggi non è più accettabile perchè diventa causa di grave disagio e di invivibilità per il cittadino in genere, non solo per l'utente.

Con il presente disegno di legge si propone quindi di passare tutte le infrastrutture autostradali site nelle aree metropolitane e nelle vicinanze di esse alla classificazione di superstrada con l'eliminazione delle barriere e dei pedaggi, un piccolo costo se confrontato ai vantaggi ambientali ottenibili. Le stesse concessionarie avrebbero una diminuzione dei costi di esazione proprio per quei pedaggi di minor valore che spesso non pagano neppure tali costi.

La presente norma ha carattere transitorio in quanto sarà poi necessario riorganizzare tutta la materia dei pedaggi autostradali con criteri di semplificazione ed abbattimento dei costi di esazione che sono oggi preponderanti e spesso completamente assorbenti se riferiti a certe percorrenze marginali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rimozione delle barriere autostradali)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995 tutte le infrastrutture autostradali comprese in aree metropolitane e limitrofe ad esse, entro una distanza di 20 Km., vengono riclassificate quali superstrade.

2. Al fine di evitare il formarsi di incolonnamenti per l'accesso o l'uscita dall'autostrada od ingorghi urbani per il mancato uso di essa, nelle tratte di cui al comma 1, non sono più ammessi rallentamenti od arresti di marcia per l'esazione di pedaggi autostradali, neppure sulle rampe di collegamento alle corsie di marcia.

3. Le barriere oggi situate nelle tratte di cui al comma 1 devono essere rimosse entro la data ivi indicata. In difetto la disattivazione sarà effettuata a carico e per conto delle concessionarie.

Art. 2.

(Casi particolari di aree non metropolitane)

1. Alle stesse norme di cui all'articolo 1 vengono sottoposte le rampe di collegamento alle autostrade che interessino direttamente centri abitati a struttura non metropolitana, che a causa del traffico di scorrimento siano oggetto di frequenti fenomeni di intasamento dovuto alle barriere.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 1, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.